



**ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. SEMPLIFICATA
- INDEROGABILITA' MODELLO STANDARD -**

L'art. 9, comma 13, del D.L. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha modificato l'art. 2463-bis c.c. (Società a responsabilità limitata semplificata) prevedendo:

- a) l'abolizione del requisito anagrafico per la costituzione (età inferiore ai trentacinque anni);
- b) la possibilità di nominare quali amministratori dei soggetti diversi dai soci;
- c) l'inderogabilità delle clausole del modello standard di atto costitutivo (tipizzato con D.M. 23 giugno 2012 n.138).

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia - con nota dell'11 settembre 2013, integrata da successiva comunicazione in data 13 settembre 2013, ha rilevato che il modello standard di atto costitutivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 "non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c., da leggersi in relazione con l'art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma" e, pertanto, ha condiviso l'assunto del Consiglio Nazionale del Notariato, riguardo alla soppressione dal modello delle clausole sub 4 (E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo) e sub 5 (L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci).

Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 892-2013/I - Le nuove S.r.l.) in merito all'utilizzabilità del modello di s.r.l. semplificata non adeguato ha rilevato che:

"Il modello standard di atto costitutivo allegato al D.M. 138/2012, norma regolamentare, contiene, dunque, delle clausole ormai in contrasto con la norma primaria sopravvenuta, quali, segnatamente, quella relativa al divieto di trasferimento delle quote agli over 35 (art. 4) e, secondo una delle possibili letture di cui si è dato conto, quella della scelta degli amministratori esclusivamente fra i soci (art. 5).

Tali clausole - in quanto riprodotte di disposizioni di legge oggi abrogate - non sembrano potersi ritenere ancora efficaci ed appare necessario che le stesse vengano espunte in sede di costituzione della società mediante ricorso al modello standard, proprio in ragione dell'inderogabilità di quest'ultimo.

Tale inderogabilità, espressamente prevista dall'art. 2463-bis comma 3, c.c., a tenore del quale "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili", impone che il contenuto dell'atto costitutivo sia determinato dalla legge e non dalla volontà delle parti."

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 15.01.2014 n.6404 ha confermato che "il ridetto nuovo c. 3 dell'art. 2463-bis mira, seppure con una formulazione ambigua, ad evidenziare che il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile)".

Alla luce di quanto sopra riportato e visto l'art. 11, comma 6 lett. c, del D.P.R. 581/1995 ("prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge"), deve ritenersi irricevibile l'atto costitutivo della SRL semplificata difforme dal modello standard tipizzato ovvero che contenga clausole integrative o aggiuntive incompatibili con le disposizioni normative vigenti.

Taranto, 14.03.2014

Il Conservatore del Registro delle imprese
(d.s.s.a. Claudia Sanesi)